

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1966

(73^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (1718); e « Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice armato precompresso e di metallo » (1743) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1022, 1024
DE UNTERRICHTER, *relatore* 1022
GAIANI 1024

« Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone » (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 1015
GIANCANE, *relatore* 1015
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 1015

« Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805) (D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE Pag. 1014

« Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali » (1813) (D'iniziativa dei deputati Borghi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 1020, 1021
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1021

« Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (1814) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1017, 1018
DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1018

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 73^a SEDUTA (5 ottobre 1966)

FERRARI Giacomo	Pag. 1018
GAIANI	1018
LOMBARDI, relatore	1017

« Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato » (1816) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1021, 1022
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1022
GAIANI	1021
ZANNIER, relatore	1021

« Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale » (1822) (D'iniziativa dei deputati Di Piazza ed altri; Canestrari ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1015, 1017
GIANCANE, relatore	1016
GUANTI	1017
MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	1017

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Spezzano, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, per i trasporti e l'aviazione civile Florena e per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Interpretazione autentica

dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi, Medici, Tortora, Giancane, Morino, Tedeschi, Donati, Genco, Piasenti, Zenti, Celasco, Zane, Spigaroli, Bettoni, Bernardi, Conti, Bertola, Ferreri, Giorgi, Canziani, Arnaudi, Torelli, Cittante e Limoni: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso, in data 4 ottobre, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento, ritenendo che le disposizioni del disegno di legge amplino notevolmente le categorie degli aventi diritto ai contributi in questione con la conseguenza di rendere insufficienti i fondi già stanziati a tale titolo.

Propongo pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento per dar modo al relatore, senatore Genco, ed al primo firmatario del disegno di legge, senatore Lombardi, di prendere contatto con i Ministeri interessati e con i colleghi della 5^a Commissione al fine di dimostrare che i fondi già stanziati sono, in realtà, sufficienti per far fronte alle nuove disposizioni contenute nel progetto in esame.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipen-

denti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone » (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone », già approvato dalla Camera dei deputati.

G I A N C A N E , *relatore.* Propongo, onorevole Presidente, di rinviare alla prossima seduta la discussione del disegno di legge.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, infatti, è stata prevista la rappresentanza del personale soltanto nei Consigli di disciplina provinciali e non anche in quello centrale e, pertanto, si rende necessario un rinvio al fine di elaborare, d'accordo con il Ministero competente, un emendamento tendente ad armonizzare la composizione del Consiglio in questione con il progetto di riforma dell'Amministrazione postale e telegrafica del quale è imminente la presentazione al Parlamento.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Desidero precisare che la esclusione della rappresentanza del personale nel Consiglio di disciplina centrale si è verificata, in sede di discussione del provvedimento alla Camera dei deputati, per un involontario errore materiale.

Avendo infatti modificato l'articolo 2 in seguito ad un emendamento presentato dall'onorevole Fabbri, non abbiamo tenuto conto che questo sostituiva solo l'ultima parte dell'articolo 2 e non la prima che doveva restare e che prevedeva, per l'appunto, la rappresentanza in questione.

Si tratta dunque di un errore facilmente rimediabile e che ci permetterebbe di approvare oggi stesso il provvedimento se, nel frattempo, non mi fosse pervenuta, da parte della Commissione per la riforma dell'Amministrazione postale, la seguente segnalazione: è necessario trovare un meccanismo che preveda una distribuzione particolare dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di disciplina a seconda che questi siano chiamati a giudicare personale della carriera direttiva, esecutiva o di concetto.

Mi associo pertanto alla proposta di rinvio avanzata dal relatore per avere il modo, assieme all'Ufficio legislativo del Ministero, di provvedere alla formulazione di un apposito emendamento al testo in esame.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta per permettere al Sottosegretario Mazza ed al relatore, senatore Giancane, di studiare meglio la composizione dei Consigli, tenendo conto della segnalazione della Commissione per la riforma dell'Amministrazione postale.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Piazza ed altri; Canestrari ed altri: « Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale » (1822) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Piazza, Fabbri Riccardo, Guerrini Giorgio, Macchiavelli, Baldani Guerra; Canestrari, Armato, Mancini Antonio, Bianchi Gerardo, Cengarle, Toros, Fornale, Colleselli: « Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti, fra il secondo e terzo comma, i seguenti tre commi:

« Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963, nonchè quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, è richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.

Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D è anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale ».

G I A N C A N E , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, premesso che la legge 2 marzo 1963, n. 307, ha dato un aspetto definitivo ed organico allo stato giuridico del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle tele-

comunicazioni, inquadrandolo in apposite carriere e ruoli, ed estendendo ad esso le disposizioni contenute nel testo unico concernente lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (salvo le particolari norme contenute nell'ordinamento giuridico speciale), il disegno di legge al nostro esame è inteso a stabilire che per la partecipazione ai concorsi per la qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo C debba essere considerato come utile per il conseguimento dell'anzianità minima di nove anni (richiesta dall'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307) il servizio prestato nelle qualifiche inferiori, nonchè il servizio militare prestato in reparti combattenti, in analogia a quanto dispongono gli articoli 176 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali proposte sono giustificate dall'esigenza di colmare le lacune ed eliminare gli inconvenienti che si sono registrati nell'applicazione dell'articolo stesso e ridurre il divario che, in atto, esiste fra l'anzianità minima richiesta per la partecipazione ai concorsi per la qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo C e quella di primo segretario della corrispondente carriera di concetto dei ruoli ordinari dell'Amministrazione postale.

Infatti, mentre per i concorsi per merito distinto previsti dall'articolo 176 del decreto presidenziale n. 3 è fissata un'anzianità minima di servizio di nove anni (riducibile a quattro anni nel caso di concorso dei benefici di cui al sesto comma dell'articolo 176 stesso ed al successivo articolo 207), ai concorsi di gruppo C, dei quali ci occupiamo, non essendo ammessa per gli interessati la possibilità di fruire dei cennati benefici, possono, in pratica, partecipare soltanto coloro che hanno un'anzianità di circa 20 anni di servizio.

Propongo pertanto agli onorevoli senatori l'approvazione del disegno di legge in esame concernente, appunto, modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale, già approvato dalla X Commissione per-

manente della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966.

G U A N T I. Dichiaro che voterò a favore del presente disegno di legge che soddisfa aspirazioni giuste e legittime del personale interessato.

M A Z Z A, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si associa alla relazione chiara ed esauriente del senatore Giancane e si dichiara senz'altro favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (1814) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O M B A R D I, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame ci perviene dalla Camera dei deputati con qualche modifica al testo originario, concernente sia l'indicazione della spesa che le fonti di finanziamento del provvedimento.

Con la legge 23 maggio 1956, n. 498, è stato soppresso il ruolo dei guardiani idraulici, salariati, ed è stato istituito quello dei sor-

veglianti idraulici, carriera ausiliaria; senonchè, all'atto di applicare la legge stessa, si è verificato che alla quasi totalità del personale inquadrato nel nuovo ruolo è stato attribuito uno stipendio notevolmente inferiore a quello goduto, prima dell'inquadramento stesso, nella precedente posizione di salariati di ruolo incaricati di pubblici servizi.

Inoltre, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quadro 75, ha riunito in un'unica qualifica equiparata a quella di uscire, sorvegliante scelto di prima e seconda classe, sorvegliante ed allievo sorvegliante, mentre la legge 23 maggio 1956, n. 498, considerava autonome le qualifiche stesse disciplinando il relativo sistema di progressione in carriera.

Per provvedere alla sistemazione giuridica ed economica del personale in oggetto è stato presentato, nella decorsa legislatura, un apposito disegno di legge alla Camera dei deputati (n. 2701), provvedimento che, tuttavia, non ha avuto corso in quanto mancava l'indicazione esatta della spesa corrispondente.

Di conseguenza, il Ministero dei lavori pubblici ha ora riproposto, in un testo integrato rispetto a quello precedente, la questione delle modifiche ed integrazioni della legge n. 498 e, in merito alle singole norme, si possono formulare le seguenti considerazioni.

Con l'articolo 1 viene differito al 1° luglio 1956 l'inquadramento dei guardiani idraulici nel ruolo dei sorveglianti per consentire, nei confronti di detta categoria, la valutazione del servizio prestato nel ruolo di provenienza ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di stipendio e l'applicazione dei benefici dell'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha sostituito, nel testo, l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, entrato in vigore il 1° luglio 1956.

Questi provvedimenti erano auspicati da tutti i sindacati, ma non era possibile applicarli in quanto, per l'appunto, occorreva una retrodatazione al 1° luglio 1956.

Lo stesso articolo 1 riproduce, inoltre, la tabella organica dei sorveglianti idraulici prevista dalla legge 23 maggio 1956, salvo la unificazione delle tre qualifiche iniziali in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 ottobre 1951, n. 1143.

Con l'articolo 2 si provvede quindi ad assimilare del tutto la carriera dei sorveglianti idraulici a quella tipica del personale ausiliario.

L'articolo 3 prevede le modalità del nuovo inquadramento ed assicura, ove occorra, al personale, in seguito all'inquadramento, la corresponsione di uno stipendio di importo almeno uguale a quello spettante anteriormente all'inquadramento stesso.

Con l'articolo 4 si disciplina il sistema della progressione in carriera e, infine, con l'articolo 5 si viene a regolarizzare, in conformità a quanto previsto dal presente disegno di legge la posizione dei sorveglianti idraulici collocati a riposo tra il 1° luglio 1956 ed il 1° luglio 1959, per i quali non è risultato applicabile l'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale in attività di quiescenza.

L'articolo 6 provvede alla copertura della spesa che è stata calcolata in lire 45.000.000 ed alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966.

Concludendo, onorevoli senatori, non mi resta che invitarvi ad approvare il presente disegno di legge che, dopo anni di attesa, mette finalmente ordine in un settore del pubblico impiego molto importante per l'intero Paese.

GAIANI. Mi pare che, dopo la chiarissima relazione del senatore Lombardi, non ci resti da fare altro che approvare il provvedimento che è molto atteso, particolarmente nella mia provincia dove i sorveglianti idraulici sono numerosi e chiedono una definitiva sistemazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho molto da aggiungere a quanto ha detto il relatore.

Posso dire che si tratta di un disegno di legge molto atteso da una benemerita categoria che ha veramente grandi responsabilità. Tale categoria, dopo la legge del 23 maggio 1956, n. 498, che sopprimeva il ruolo dei guardiani idraulici salariati istituendo quello dei sorveglianti idraulici, si è venuta addirittura a trovare con uno stipendio inferiore a quello goduto in precedenza.

Sono stati necessari anni per ovviare a questa lacuna: nella scorsa legislatura venne presentato un disegno di legge allo scopo di provvedere alla sistemazione giuridica ed economica di questo personale, ma il provvedimento non ebbe corso per difficoltà insorte per quanto concerneva la copertura. Tale disegno di legge viene ora riproposto in un testo integrato, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e che oggi, con il voto del Senato, finalmente giungerà al termine del suo *iter*.

Non entro nei dettagli del provvedimento perchè l'ha già fatto egregiamente l'onorevole relatore, ma mi limito semplicemente ad invitare la Commissione ad esprimere parere favorevole per la sua approvazione.

FERRARI GIACOMO. Approfitto dell'occasione per raccomandare all'onorevole Sottosegretario altre due benemerite categorie di dipendenti del Ministero dei lavori pubblici: gli autisti ed i dattilografi, che non sono ancora inquadrati e che da anni attendono una sistemazione organica.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con lei, senatore Ferrari, e posso assicurarle che il problema di queste due categorie di dipendenti è in corso di soluzione nel quadro della sistemazione degli organici del Ministero. Abbiamo incontrato difficoltà con il Ministero per la riforma e con il Tesoro: ma adesso siamo arrivati a buon punto, avendo raggiunto anche una certa unanimità di consensi su un testo che potrà essere presentato al più presto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. di cui do lettura:

Art. 1.

Gli effetti di cui alla legge 23 maggio 1956, n. 498, decorrono dal 1° luglio 1956.

Con effetto dalla stessa data, l'articolo 2 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Il ruolo dei guardiani idraulici, previsto dall'articolo 2 del regio decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 54, è sostituito con quello risultante dalla seguente tabella organica:

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Capo sorvegliante idraulico di prima classe	31
159	Capo sorvegliante idraulico di seconda classe	70
157	Sorvegliante idraulico scelto di prima classe	50
155	Sorvegliante idraulico scelto di seconda classe	80
151	Sorvegliante idraulico e allievo sorvegliante idraulico . .	720
Totale . . .		<u>951</u> »

La tabella allegato A) alla legge 23 maggio 1956, n. 498, è soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella organica di cui al precedente articolo 1 è sostituita dalla seguente:

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Posti
173	Sorvegliante idraulico capo .	61
159	Sorvegliante idraulico di prima classe	890
151	Sorvegliante idraulico . .	
142	Allievo sorvegliante idraulico)	
Totale . . .		<u>951</u>

(È approvato).

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il personale con coefficiente di stipendio 173 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico capo (coefficiente 173); il personale con coefficienti di stipendio 159, 157 e 155 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico di prima classe (coefficiente 159) secondo l'ordine di ruolo; il personale con coefficiente 151 è inquadrato nella qualifica di sorvegliante idraulico (coefficiente 151).

Il personale già con coefficiente di stipendio 173, 159, e 151 conserva, nella qualifica conferita in applicazione del precedente comma, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Ove occorra, nelle nuove qualifiche conferite ai sensi del presente articolo sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio di importo almeno uguale a quello spettante anteriormente all'inquadramento.

(È approvato).

Art. 4.

La promozione a sorvegliante idraulico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli allievi sorveglianti idraulici dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a sorvegliante idraulico di prima classe si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i sorveglianti idraulici dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

La promozione a sorvegliante idraulico capo è conferita a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto nel-

la qualifica immediatamente inferiore 5 anni di effettivo servizio.

(È approvato).

Art. 5.

A favore del personale del ruolo dei sorveglianti idraulici, collocati a riposo nel periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1959, la pensione sarà riliquidata con effetto dal 1° luglio 1959, sulla base dello stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbe conseguito, alla data di cessazione del servizio, se non fosse stato nominato impiegato.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 45.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per quanto riguarda le competenze maturate a tutto l'esercizio 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966.

All'onere per i successivi esercizi si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Borghi ed altri: « Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali » (1813) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno

di legge d'iniziativa dei deputati Borghi, Rampa, Alessandrini, Armato, Buzzi, Cengarle, Curti Aurelio, Leone Raffaele e Scaglia: « Modificazione dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Ne do, innanzitutto, lettura:

Articolo unico.

Tra le categorie professionali di cui all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, numero 589, sono inclusi anche i periti industriali.

Si tratta di una questione molto semplice. L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, stabilisce: « Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti più favorevoli agli Enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento ».

Ora, poichè nel corso delle varie progettazioni ci si è avvalsi anche dell'opera dei periti industriali, che hanno una tariffa speciale, è sorto l'interrogativo se anch'essi dovevano essere inclusi fra le categorie di liberi professionisti per le quali la legge sopra citata autorizza la liquidazione delle relative competenze sulla base delle tariffe nazionali ridotte del 20 per cento.

Tale interrogativo è stato risolto positivamente, nel senso che è stato riconosciuto trattarsi di un diritto ovvio, perchè quando una persona fa un progetto ha diritto ad essere pagata e se fa parte di una categoria che gode di una tariffa speciale ha diritto ad essere pagato in base a quella tariffa.

Trattandosi, quindi, di una chiarificazione, che non desta alcuna preoccupazione,

invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il provvedimento in discussione ha una portata chiarificatrice in quanto include espressamente i periti industriali fra le categorie di liberi professionisti per i quali la legge 3 agosto 1949 prevede la liquidazione delle relative competenze sulla base delle tariffe nazionali ridotte del 20 per cento; e dal 1956 o dal 1957 — non ricordo esattamente — esiste la tariffa professionale per i periti industriali.

Il Governo, pertanto, dichiara di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, in quanto colma una lacuna esistente.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, composto di un articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato » (1816) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I E R, *relatore*. Riferirò brevemente su questo argomento, perchè si tratta di una questione di scarsa importanza.

Il fiume Isonzo, nella sua sinistra, riceve in territorio nazionale, quale unico suo affluente importante, il fiume Vipacco. Tale

corso d'acqua, le cui opere idrauliche dalle origini alla foce risultano classificate nella terza categoria (regio decreto 10 febbraio 1927, n. 1016), a seguito del trattato di pace è attraversato dal confine di Stato italo-jugoslavo a metri 1.100 a monte dell'abitato di Gabria.

In considerazione del breve tratto di percorrenza del fiume in territorio nazionale (chilometri 5,5) e vista la necessità di arginare la sponda destra per evitare i frequenti allagamenti delle fertili campagne ricadenti in comune di Savogna d'Isonzo, viene proposta la classificazione in seconda categoria delle arginature, sponde e difese dallo sbocco nell'Isonzo al confine di Stato avanti menzionato.

In merito a questo problema, sono stati uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici in Assemblea generale nonchè il Consiglio di Stato, che hanno espresso parere che possa farsi luogo, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al passaggio dalla terza alla seconda categoria delle opere idrauliche sopramenzionate e relative al fiume Vipacco.

Pertanto, è stato predisposto l'accluso disegno di legge con il quale all'articolo 1 vengono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con l'Isonzo ed il confine di Stato.

Con l'articolo 2 si dà incarico al Ministro dei lavori pubblici di stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui all'articolo precedente.

Il disegno di legge è composto di tre articoli, di cui i primi due riportano quanto ho già descritto ed il terzo prescrive che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pertanto, data anche la ridotta portata del provvedimento in esame, invito la Commissione a volerlo approvare.

G A I A N I. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo dichiara di essere d'accordo con quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con l'Isonzo ed il confine di Stato.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici provvederà a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (1718) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Norme per la disciplina delle opere

con strutture in conglomerato cementizio semplice armato precompresso e di metallo » (1743)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Giuntoli Graziuccia, Corbellini, Battista, De Luca Angelo, Vecellio, Zannier e Indelli: « Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice armato precompresso e di metallo ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

DE UNTERRICHTER, *relatore*. Mi limiterò, nella mia esposizione, alla parte generale, sfiorando, magari, anche qualche argomento di dettaglio che può essere affidato alla meditazione dei colleghi.

Si tratta di due disegni di legge che provvedono ad una organica disciplina amministrativa delle costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso.

Il testo governativo è estremamente interessante; esso scinde il problema amministrativo, di cui si occupa, dal problema tecnico. Lo scopo di questo provvedimento è quello di raggiungere una maggiore sicurezza, ottenendo la garanzia che le opere in questione siano regolarmente progettate da professionisti qualificati per queste progettazioni, senza assolutamente stabilire nuovi organi che debbano fare controlli, calcoli e così via. La responsabilità dei calcoli viene lasciata ai professionisti, ai committenti, ai collaudatori, e via di seguito. Si tratta, cioè, di costringere queste persone che debbono occuparsi dell'opera a meditare fin dal primo momento su quello che vogliono costruire; e si tende a differenziare anche le responsabilità in caso di inconvenienti, perchè, in base alle leggi attualmente in vigore, se

crolla una piccola o una grande costruzione, vengono coinvolti indiscriminatamente il progettista, il proprietario ed il costruttore.

Desidero, però, fare la seguente osservazione di fondo: la nuova disciplina amministrativa è limitata alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, mentre io riterrei opportuno estenderla anche alle opere fatte in laterizi e in strutture metalliche. L'aver limitato la nuova disciplina amministrativa alle opere in conglomerato cementizio armato è dovuto al fatto che noi vediamo nel cemento armato una struttura che richiede particolare studio ed attenzione, ma forse ci sfugge che molti disastri edilizi, anche di grande entità, non sono stati causati dal cemento armato.

Per quanto concerne la parte tecnica, si rinvia alle norme tecniche. Al riguardo, sarebbe opportuno stabilire in modo preciso chi deve emanare le norme tecniche — e mi sembra che il Consiglio nazionale delle ricerche sia l'organo più qualificato — perchè non possiamo lasciar pullulare gli enti aventi diritto ad emanare tali norme.

Passando ad un argomento più specifico, nel testo governativo (che, ripeto, è molto ben fatto), vi è qualche norma che ha dato luogo ad alcune critiche, come, ad esempio, l'articolo nel quale è detto che « la costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere od architetto iscritto nel relativo albo o, nei limiti in cui ciò sia ammesso dalle norme delle leggi vigenti e che saranno emanate, da appartenenti ad altre categorie professionali ». Evidentemente, non si tratta di una dizione simpatica, anche se la realtà non cambia perchè se vi saranno future norme, queste dovranno essere recepite. L'ideale sarebbe quello di non parlare affatto, in un provvedimento di questo genere, delle categorie professionali, anche in vista della evoluzione dell'ordinamento scolastico. In Italia, infatti, siamo in fase evolutiva anche nel settore tecnico: si tende a creare il « tecnico intermedio » e sarebbe opportuno che in una legge organica fossero definiti i limiti di attività degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti, tenendo presente che non si tratta di sottrarre il diritto di

lavorare a chi lo ha acquisito, ma soprattutto di evitare che gente priva di una preparazione adeguata esegua opere per le quali non è preparata. In tale legge, inoltre, bisognerebbe stabilire i limiti di certe attività perchè, se oggi diciamo che i geometri possono svolgere, praticamente, l'80 per cento di quella che è l'attività nel settore edile delle costruzioni in tutto il Paese, i giovani preferiranno prendere il diploma di geometra anzichè sottoporsi alla fatica di conseguire una laurea in ingegneria.

Nel testo in esame, comunque, è fatto cenno ad alcune limitazioni ed io ritengo che troveremo senz'altro la dizione più opportuna, che non comprometta i diritti dei geometri.

Un'altra considerazione che desidero fare è che nel disegno di legge in discussione è sancita l'abolizione delle Commissioni di controllo sulle costruzioni in cemento armato, previste dalla vigente legge, che dovranno essere sostituite da organi di sorveglianza.

Ora, francamente, a me pare che questi organi non siano adeguati alle funzioni di sorveglianza loro attribuite; ritengo, infatti, che molte Amministrazioni comunali non saranno in grado di controllare, attraverso i propri vigili, se è stato dato corretto adempimento a queste norme amministrative.

Esiste, inoltre, il problema delle sanzioni; cioè fra le persone che possono essere colpite dalle sanzioni non vediamo incluse le autorità che trascurano di far rispettare la legge. La questione è abbastanza complessa perchè nel provvedimento in esame si dice che spetta al sindaco del comune fare determinate cose; ma potrebbe anche capitare che il sindaco non le faccia per negligenza e talvolta anche per connivenza. Pertanto sarebbe necessario trovare un metodo cogente che imponga al sindaco di esercitare questa sorveglianza.

Il provvedimento prevede che, allorchè si intende dar corso ad una progettazione, si portino al Genio civile le due copie del progetto, delle quali una viene timbrata e restituita e l'altra archiviata.

In proposito, si è discusso se tale competenza spetti al Genio civile o alle Prefetture:

ma, a mio avviso, mi pare che ci si debba rivolgere al Genio civile, presso il quale dovrebbero essere istituiti appositi uffici di archivio similmente a quanto avviene per l'ufficio del Registro.

Come ho già detto, noi dobbiamo arrivare all'istituzione di organi di sorveglianza (diversi dai vigili urbani) i quali siano in grado di presentarsi, ad esempio, in un cantiere per controllare se i progetti sono stati regolarmente depositati, segnalando al comune, per i necessari provvedimenti, i casi di irregolarità. Aggiungo che, a mio avviso, questa sorveglianza va effettuata da organi cui non spetti una retribuzione, diversamente da quanto hanno sostenuto alcuni colleghi i quali vorrebbero che le spese per questi organi di vigilanza fossero sostenute dai proprietari delle costruzioni.

Si tratta, in definitiva, di un controllo estremamente semplice, in quanto non si deve verificare se i calcoli sono esatti, bensì vedere se, materialmente, quei calcoli sono stati fatti.

A proposito della questione dei calcoli sarebbe opportuno, a mio avviso, modificare la disposizione che pretenderebbe una progettazione totale sin dal primo momento, salvo l'autorizzazione al direttore dei lavori di apportare al progetto stesso successive modifiche. Infatti, una progettazione totale può

essere esatta in sede preventiva, ma spesso non la si può fare; pertanto, riterrei più utile la presentazione di un progetto di massima delle varie strutture abbastanza preciso, ma non dettagliato nei minimi particolari.

Ciò premesso, dovremmo ora passare all'esame dei singoli articoli dei due disegni di legge.

G A I A N I . Ritengo che, data la complessità dei disegni di legge in esame, di carattere eminentemente tecnico e regolamentare, sarebbe utile rinviarne la discussione per meglio approfondirne lo studio.

P R E S I D E N T E . Effettivamente, si tratta di una materia nella quale non si può improvvisare nè, tanto meno, arrivare ad una decisione responsabile senza un'accurata preparazione.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, accogliendo la proposta del senatore Gaiani, il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari